

STATUTO

“ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CASTELNUOVO DI PORTO”

CAPO 1° - COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

Nel comune di Castelnuovo di Porto è costituita l'Associazione che prende il nome: “ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CASTELNUOVO DI PORTO”.

Articolo 2

La sede dell'Associazione è in Castelnuovo di Porto alla via Flaminia n. 51. Essa può svolgere la sua attività sia nel proprio Comune che altrove.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

Scopi dell'Associazione sono:

- a) l'organizzazione soccorso con ambulanza, guardia medica;
- b) la raccolta del sangue;
- c) l'assistenza domiciliare ad ammalati ed infermi;
- d) la formazione e la diffusione del volontariato;
- e) la promozione di iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.

L'Associazione potrà collaborare o associarsi con altre Associazioni od Enti di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi che si prefigge.

Essa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nello Statuto, anche collaterali a quelle istituzionali in funzione sussidiaria o meramente strumentale rispetto alle attività primarie, e a queste non prevalenti.

L'Associazione potrà svolgere tutte le sue attività, sia primarie che collaterali, con mezzi ed attrezzature proprie ed anche di terzi.

Articolo 5

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e svolge funzioni esclusivamente a carattere di solidarietà. Essa non ha scopo di lucro.

CAPO 2° - ORGANI

Articolo 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il vice-Presidente
- e) il Revisore dei Conti;
- f) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 7

Trattandosi di Associazione di Volontariato, l'Associazione è gestita dai volontari che, solo essi, possono candidarsi alle cariche sociali del Consiglio Direttivo. Per le cariche dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri possono essere candidati sia i soci che gli estranei all'Associazione.

Articolo 8

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno; l'Assemblea straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci, iscritti da almeno tre mesi; esse saranno redatte con verbale, da trascrivere in apposito libro, a cura di un Segretario e sotto la responsabilità del Presidente, dette riunioni saranno valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti:

L'Assemblea di soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione per la prima e la seconda convocazione, e da affiggere nella sede sociale e da notificare al domicilio di ciascun socio. L'avviso va fatto dieci giorni prima dell'Assemblea.

Il compito dell'Assemblea è quello di approvare il bilancio consuntivo e preventivo, la relazione del Consiglio Direttivo, le linee programmatiche e tutto quello che è utile all'Associazione. Essa elegge il presidente.

L'Assemblea adotta le proprie decisioni con voto palese, ad eccezione delle elezioni alle cariche sociali o decisioni su singole persone. Per le modifiche allo Statuto è necessaria la presenza della metà più uno degli aventi diritto e la maggioranza dei due terzi. Qualora non si verifichi la detta condizione, la maggioranza necessaria deve essere dei quattro quinti dei presenti aventi diritto.

Nelle elezioni delle cariche sociali se più candidati ottengono gli stessi voti, sono eletti, fino a completare i posti disponibili, in ordine di anzianità sociale.

L'Assemblea dei soci si riunisce entro il 31 marzo di ogni anno.

Articolo 9

Il consiglio Direttivo è composto da membri eletti dall'Assemblea.

Risultano eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. La sostituzione dei membri, a causa di dimissioni od altro, è obbligatoria. I nuovi membri chiamati a far parte del Consiglio Direttivo dovranno essere presi in ordine di graduatoria tra quelli non risultati vincitori in sede di votazione, e rimangono in carica sino al rinnovo del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni di 2/3 del Direttivo si dovrà provvedere a nuove elezioni, come pure dovranno essere indette nuove elezioni nel caso in cui non sia possibile la composizione del Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del suo Presidente, con avviso scritto da inviare almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Il Consiglio direttivo dopo l'elezioni da parte dell'Assemblea, elegge il Presidente, vice-Presidente, il Segretario ed un Tesoriere.

Articolo 10

Il Presidente ha legale rappresentanza, può stare in giudizio per la tutela degli interessi dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori; può sottoscrivere atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuotere nell'interesse della stessa somma da terzi sottoscrivendo la relativa quietanza.

Articolo 11

Il vice-Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenze o impedimenti.

CAPO 3°

Articolo 12

I SOCI

Possono essere soci dell'Associazione "Volontari del Soccorso" tutti i cittadini che sottoscrivono la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dall'Assemblea; sono soci sostenitori coloro che oltre alla quota associativa contribuiscono con versamenti volontari o con beni mobili ed immobili.

I soci vengono ammessi con delibera del Consiglio Direttivo, su domanda scritta.

E' diritto dei soci partecipare alla vita associativa, eleggere le cariche sociali salvo i limiti di legge.

E' dovere dei soci rispettare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi direttivi, non avere comportamenti che con atti e parole possano danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione.

Il socio perde la sua qualità per moralità, decadenza, esclusione, condanna penale, recesso e decesso.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi motivo non dà diritto alla restituzione della quota associativa o parte di essa o quanto altro volontariamente donato all'Associazione.

- 1) Sono soci fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- 2) Sono soci ordinari coloro che si impegnano a sostenere l'Associazione con quote periodiche il cui importo verrà stabilito dal Direttivo;
- 3) Sono soci straordinari o benemeriti tutti coloro che si prodigano a sostenere in qualsiasi modo l'Associazione.

I soci ordinari hanno diritto a partecipare all'Assemblea ordinaria e straordinaria. I soci straordinari o benemeriti possono solo partecipare all'Assemblea annuale come osservatori.

CAPO 4°

Articolo 13

IL REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei Conti dura in carica quattro (4) anni e può essere rieletto. Uguali disposizioni si applicano per il supplente.

Articolo 14

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi tra i quali si elegge il Presidente e due supplenti. Dura in carica quattro (4) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri ha diritto di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza esprimere il voto.

Sia al Revisore dei Conti che al Collegio dei Probiviri si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.

CAPO 5° - ENTRATE

Articolo 15

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da corrispettivi per le prestazioni effettuate;
- c) dai contributi di Enti pubblici e privati;
- d) da elargizioni;
- e) da donazioni e da ogni altra entrata che qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Articolo 16

Le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 17

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio è devoluto in beneficenza.

Articolo 18

Trattandosi di Associazione di Volontariato l'opera comunque prestata è gratuita salvo il rimborso delle spese realmente sostenute e documentate.

Articolo 19

Per quanto non previsto nel presente Statuto le parti fanno riferimento al Codice Civile.

Articolo 20

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo forma il bilancio, e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione entro il trimestre successivo.

Articolo 21

Il simbolo dell'Associazione consta di uno scudo a forma di rombo irregolare, contenente nel margine esterno la dicitura "Associazione Volontari del Soccorso Castelnuovo di Porto" su fondo verde, al centro una croce arancione in campo bianco, nel campo bianco all'angolo superiore destro è raffigurato lo stemma del Comune e in quello inferiore sinistro un'autoambulanza.

(Firmato in calce e al margine dei fogli intermedi:

Antonimi Angelo – Lorella Bruni – Roberto Cardinali – Sergio Di Rita – Aurora Giorgi – Aurelia Giovannetti - Rosanna Guainella – Maria Leopardi – Luigi Monachesi – Anna Maria Monti – Pietro Poddesu – Claudio Polinari – Luigi Renzopaoli – Umberto Rossi – Vincenzo Rossi – Gabriele Salvadori – Galdino Sogus – Emanuela Sterpa – Francesca Sterpa)

Maria Teresa di Majo Notaio (vi è sigillo)